

Relazione A.I.R.
(Allegato 2 alla Direttiva PCM 16 febbraio 2018 - linee guida)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Amministrazione competente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento è motivato dalla necessità di esercitare la delega di cui all'art. 10 della legge n. 53 del 2021 (c.d. Legge di delegazione europea 2019-2020), per recepire le modifiche apportate in sede europea alla normativa che regola l'accesso all'attività, i requisiti e la vigilanza prudenziale delle banche e delle imprese di investimento (direttiva e regolamento sui *capital requirements*, comunemente indicate come CRD e CRR). L'intervento fa parte di un più ampio progetto di riforma della disciplina bancaria europea, noto come "pacchetto bancario 2019" (*2019 Banking Package*). Il pacchetto rappresenta un passo importante verso il completamento delle riforme normative europee post-crisi finanziaria globale (2007-2008). La riforma europea è stata oggetto di consultazione nell'ambito delle regole che assistono il procedimento di legiferazione europea e alcune consultazioni sono state indette dalla Banca d'Italia per l'integrazione della disciplina secondaria. Con riferimento alle opzioni di intervento, essendo esclusa l'opzione zero, in linea con la normativa e la prassi per il recepimento e l'adeguamento alle fonti normative dell'Unione europea, la soluzione è rappresentata dal decreto legislativo, con parziale rimessione dell'attuazione all'intervento regolamentare della Banca d'Italia.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 53 del 2021 (c.d. Legge di delegazione europea 2019-2020), l'articolato:

- recepisce le modifiche apportate in sede europea con la direttiva (UE) 2019/878 (*Capital Requirements Directive 5*, meglio nota con l'acronimo inglese CRD5) alla direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD4) in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento; e
- adegua l'ordinamento al regolamento (UE) 2019/876 (*Capital Requirements Regulation 6*, meglio noto come CRR2) che modifica il regolamento (UE) 575/2013

(c.d. CRR) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. La riforma è estesa anche alle norme contenute nel regolamento (UE) 2019/876 perché, sebbene i regolamenti europei, come noto, abbiano applicazione diretta negli ordinamenti nazionali, nello stesso sono previste delle nuove disposizioni che concedono al singolo Stato Membro delle discrezionalità.

L'emanazione di CRD5 e CRR2 fa parte di un più ampio progetto di riforma della disciplina bancaria europea, noto come "pacchetto bancario 2019" (2019 Banking Package). Il pacchetto rappresenta un passo importante verso il completamento delle riforme normative europee post-crisi finanziaria globale (2007-2008). Queste misure di riduzione del rischio consentiranno ulteriori progressi nel completamento dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali, come richiesto dal Vertice euro di dicembre 2018. Il pacchetto è anche una risposta alle conclusioni del Consiglio ECOFIN di giugno 2016, che invitavano la Commissione a presentare proposte per ridurre ulteriormente i rischi nel settore finanziario entro la fine del 2016. A supporto dell'iniziativa evidenze di tipo quantitativo sono state prodotte dal proponente europeo (Commissione europea) nell'impact assessment del 2016¹. Queste riforme sono inoltre conformi agli standard concordati con i partner internazionali al G20 e per capitalizzare le lezioni apprese dalla crisi finanziaria. In particolare, il pacchetto bancario implementa alcuni elementi essenziali per rendere il sistema finanziario più resiliente e stabile, che sono stati messi a punto dagli standard setter globali (es. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, BCBS, e Consiglio per la stabilità finanziaria, FSB). Le regole concordate mirano a ridurre i rischi nel settore bancario rafforzando ulteriormente la capacità delle banche di resistere a potenziali shock e aggiornare il quadro delle regole armonizzate stabilito a seguito della crisi finanziaria, il c.d. "Single Rulebook".

Lo schema di d.lgs. in oggetto si propone di terminare l'iter legislativo avviato a livello europeo e ne rispecchia dunque le motivazioni. L'articolato si incardina quindi nell'alveo degli obblighi di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea. Sotto il profilo procedurale, pertanto, il problema essenziale è quello di dare attuazione a tali obblighi.

Sotto il profilo sostanziale la normativa europea e di conseguenza quella italiana di recepimento costituisce l'attuazione della volontà di approntare misure di completamento della regolamentazione prudenziale bancaria. I destinatari sono gli enti creditizi². Alcune norme di vigilanza si applicano alle società di partecipazione finanziaria³ e alle società di

¹ Cfr. analisi d'impatto della Commissione di cui al documento SWD(2016) 377 final/2 disponibile online al sito web eur-lex.europa.eu ed anche al sito della Commissione europea https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/161123-impact-assessment_en.pdf.

² Cfr. definizione all'art. 4 CRR. A fine 2020, in Italia le banche erano 474 e i gruppi bancari erano 59 (fonte: appendice alla relazione annuale sul 2020 di Banca d'Italia, 31 maggio 2021, p. 49).

³ Ai sensi dell'art. 4 CRR, le società di partecipazione finanziaria sono enti finanziari (che a loro volta sono società diverse da banche, SIM, e da società di partecipazione industriale pura, la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della CRD) le cui filiazioni (le imprese "figlie" ai sensi del CRR) sono, esclusivamente o principalmente, enti (banche o SIM) o enti finanziari e che non sono una società di partecipazione finanziaria mista; le filiazioni di un ente finanziario sono

partecipazione finanziaria mista⁴; per le imprese di investimento (pur regolate nelle stesse CRR e CRD) è in corso di recepimento una normativa prudenziale specifica per classi (cfr. direttiva (UE) 2019/2034 e regolamento (UE) 2019/2034 e loro attuazione di cui alla delega ex articolo 27 LDE).

Il regolamento (UE) 2019/876 innova CRR con riferimento a numerosi aspetti. Di seguito sono elencate le principali modifiche:

- viene recepito nell'ordinamento unionale il requisito, concordato in seno al Financial Stability Board nel 2015 (c.d. *Total Loss Absorbing Capacity* – TLAC) che obbliga le banche a rilevanza sistemica globale (per l'Italia attualmente un solo gruppo bancario) a detenere una certa percentuale di strumenti capaci di assorbire le perdite oltre al capitale prudenziale;
- vengono modificate le regole per il calcolo dei rischi di credito di controparte (rischio specifico dei derivati) e del requisito applicabile alle grandi esposizioni che mira ad evitare eccessive concentrazioni del *business model* delle banche su poche esposizioni che potrebbero, da sole, provocare un eventuale dissesto;
- viene introdotto un requisito di liquidità di lungo periodo (*Net Stable Funding Ratio*) che mira a creare un rapporto stabile tra le attività e le passività ponderate in base alle diverse scadenze nell'arco di un anno;
- si introduce il requisito di leva finanziaria che agirà come freno ad una possibile sovra-esposizione delle attività rispetto al capitale detenuto, senza tener conto della ponderazione dei rischi.

La CRD5 innova la disciplina 2013 con riferimento a numerosi aspetti. Di seguito sono elencate le principali modifiche:

- introduce norme che obbligano i gruppi transfrontalieri operanti nell'Unione attraverso più filiali o filiazioni a fondare un sotto-gruppo europeo, il quale sarà soggetto a vigilanza delle autorità europee;
- rivede le norme che regolano la remunerazione data ai membri dell'alta dirigenza;
- introduce norme che incrementano i poteri a disposizione delle autorità di vigilanza per richiedere alle banche capitale prudenziale in aggiunta a quello stabilito nel CRR, i cosiddetti requisiti di secondo pilastro, determinati dalle autorità banca per banca.

L'obbligo del revisore di comunicare all'autorità di vigilanza i fatti censurabili di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di revisione è previsto dal diritto dell'Unione europea con riguardo alle banche, alle imprese di assicurazione e più in generale a tutte le società quotate (cfr. art. 12, reg. (UE) n. 537/2014). Il legislatore nazionale

principalmente enti o enti finanziari se almeno una di esse è un ente e se più del 50 % del patrimonio netto, delle attività consolidate, delle entrate, del personale dell'ente finanziario o altro indicatore ritenuto idoneo dall'autorità competente è connesso alle filiazioni che sono enti o enti finanziari.

⁴ Ai sensi dell'art. 4 CRR che rinvia all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE, le società di partecipazione finanziaria miste sono imprese madri, diverse da un'impresa regolamentata, che insieme con le imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede sociale nell'Unione, e con altre imprese costituiscano un conglomerato finanziario (a loro volta definito, a fini prudenziali, nelle stesse fonti, come un gruppo finanziario, nato con lo sviluppo del mercato, in grado di offrire servizi e prodotti in vari settori finanziari).

delegante ne ha esteso l'ambito di applicazione a tutti i cc.dd. enti sottoposti a regime intermedio, tra cui le SIM, le SGR, le SICAV e le SICAF, gli IP e gli IMEL e gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB (cfr. art. 19-ter, d.lgs. n. 39/2010). In ragione di questa estensione si estende anche, per esigenze di efficacia e organicità dell'azione di vigilanza nonché di coerenza sistematica, il potere dell'autorità di vigilanza di rimuovere dall'incarico il revisore che non adempia all'obbligo di comunicazione nei confronti dell'autorità – introdotto dalla CRD5 - a tutti i soggetti (ossia gli enti sottoposti a regime intermedio) cui si applica l'obbligo di segnalazione dei fatti censurabili.

Infine, in materia di assetti proprietari, si prevedono modifiche legislative atte ad adeguare l'ordinamento nazionale alle linee guida del 20 dicembre 2016 dettate dal Comitato congiunto delle autorità di supervisione europee circa la valutazione prudenziale dell'acquisizione di partecipazioni rilevanti nel settore finanziario. Pur non trattandosi di attuazione di alcuna disposizione della direttiva (UE) 2019/878, la materia dell'acquisizione di partecipazioni rilevanti è disciplinata dalla direttiva 2013/36/UE (articoli 22 e ss.) e l'adeguamento alle menzionate linee guida assicura la corretta applicazione di questa.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo immediato della riforma è dare attuazione agli obblighi europei di trasposizione della normativa sovranazionale richiamata, portando a compimento l'iter legislativo europeo, secondo i principi costituzionali.

L'obiettivo generale della riforma della disciplina europea e, conseguentemente, nazionale è quello di garantire la solidità patrimoniale delle banche e così la stabilità finanziaria, attraverso la definizione dei livelli di capitale e dei fattori di bilancio volti a contrastare specifici fattori di rischio.

Obiettivi specifici dello schema di decreto sono: rafforzare la vigilanza sui gruppi bancari attraverso l'introduzione di ulteriori norme relative alle società di partecipazione finanziaria anche mista e con l'individuazione di un'impresa madre UE intermedia; rafforzare gli obblighi di collaborazione tra autorità prudenziali, autorità anticiclaggio e *Financial Intelligence Units*; rafforzare di *duty to report* dei revisori contabili; adeguare la disciplina degli assetti proprietari agli orientamenti congiunti delle autorità di vigilanza europee; precisare i poteri della Banca d'Italia in materia di requisiti aggiuntivi di capitale.

L'orizzonte temporale di implementazione delle misure è scandito dalla direttiva stessa con una specifica disciplina transitoria, trasposta nell'articolato in oggetto, volta a garantire un approccio graduale all'ottenimento dell'obiettivo di rafforzamento della solidità patrimoniale e della vigilanza prudenziale delle banche.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Al fine di verificare gli obiettivi sopra indicati, sarà utilizzato principalmente il monitoraggio della Banca d'Italia e della Banca centrale europea nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza.

Il raggiungimento dell'obiettivo immediato della normativa in oggetto è dato dall'effettivo esercizio delle delega da parte del Governo, in adempienza agli obblighi europei di trasposizione. Esso viene raggiunto con l'entrata in vigore delle norme proposte. Il grado di adempienza degli obblighi europei è inoltre monitorato dalla Commissione, pertanto il rispetto di tale obiettivo è misurabile dall'assenza di contestazioni o infrazioni della Commissione stessa.

L'obiettivo generale della riforma europea è dotato di propri indicatori stabiliti a livello di processo legislativo europeo⁵.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Con riferimento alle opzioni di intervento, si evidenzia innanzitutto come l'opzione zero non risulta possibile. Tale articolato consiste nell'attuazione di una delega volta a dare seguito agli obblighi europei di attuazione delle direttive. Come tale rappresenta un atto dovuto. La valutazione di un non intervento è stata oggetto di analisi nell'ambito delle regole che assistono il procedimento di legiferazione europea ed è stata scartata dal legislatore europeo in conseguenza della permanenza di un certo rischio bancario e della necessità di modificare la disciplina vigente per mitigare tale rischio. Essa inoltre fa a propria volta seguito ad una regolamentazione concordata a livello internazionale, di cui si è già dato conto precedentemente.

Con riferimento alle possibili alternative, si evidenzia che a livello di scelta di testo normativo, trattandosi di delega al Governo in base alla legge di delegazione europea, l'unica soluzione è rappresentata dal decreto legislativo. Tuttavia, all'interno dell'articolato proposto, sulla base dei criteri di delega, si è parzialmente rimessa l'attuazione della disciplina europea all'intervento regolamentare della Banca d'Italia. Ciò in ragione di criteri di efficienza e coerentemente con l'attuale assetto della competenza regolamentare affidato alla Banca d'Italia, in base anche alla delega adottata a suo tempo per l'attuazione della originaria formulazione della BRRD, attualmente oggetto di modifica.

Con riferimento alla disciplina sostanziale, il contenuto delle disposizioni è necessitato dalla delega e dalla normativa in recepimento. Ciò da un lato in ragione della specificità delle norme presenti nella direttiva, che non lasciano margine di discrezionalità nella trasposizione; dall'altro dal fatto che, anche nel caso delle opzioni rimesse agli Stati Membri dalla direttiva, la delega ha precisato i margini rimessi al legislatore delegato.

Alcune scelte (es. ridenominazione del termine "comunitario" in "dell'Unione europea" nel Testo unico bancario) sono volte a conformare il testo dell'articolato al principio di delega di riassetto e semplificazione della disciplina di cui all'art. 32, comma 1, let. b) legge 24 dicembre 2012, n. 234

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

⁵ Cfr. analisi d'impatto della Commissione di cui al documento SWD(2016) 377 final/2 disponibile online al sito web eur-lex.europa.eu ed anche al sito della Commissione europea https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/161123-impact-assessment_en.pdf.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le valutazioni in merito agli impatti della normativa sostanziale sono state effettuate a livello europeo con l'adozione della direttiva e del regolamento citati, alla cui elaborazione ha partecipato anche la delegazione italiana. Per le analisi effettuati si rimanda al procedimento europeo.

In generale, come evidenziato, la disciplina europea e di conseguenza quella italiana di trasposizione mira ad aumentare la stabilità del settore finanziario attraverso una più completa determinazione dei requisiti di capitale in base alla dimensione dell'ente di credito o impresa di investimento. L'incremento della stabilità finanziaria ha quale effetto indiretto altresì la tutela della stabilità economica dello Stato.

4.2 Impatti specifici

L'analisi degli svantaggi e dei vantaggi della riforma per tutti i suoi destinatari è stata parte integrante dell'iter legislativo europeo, secondo le regole ad esso proprie.

In via generale la riforma europea, di cui la riforma in oggetto costituisce completamente, presenta quale svantaggio a breve termine l'obbligo per alcune banche di aumentare la propria capitalizzazione e arricchire le politiche di *governance*, con relativi costi. L'ampiezza di tali obblighi è tarata diversamente a seconda della dimensione della banca, secondo le categorie introdotte dalla riforma, e non è conseguenza necessaria per tutti gli istituti, essendovi anzi una complessiva riduzione degli oneri per gli istituti di minor complessità e dimensione. Quale vantaggio a medio-lungo termine, la riforma comporterà un rafforzamento dell'intero settore bancario, con conseguente maggiore ed elevata capacità di affrontare il rischio bancario per ogni singola banca ed un quadro macro-economico a propria volta finanziariamente più stabile, che si riflette in un ulteriore rafforzamento dei singoli istituti che compongono il settore e della loro competitività nel mercato nazionale, europeo e internazionale, prevenendo il c.d. "effetto contagio".

L'intervento regolatorio non prevede una disciplina specifica per le micro, piccole e medie imprese ((m)PMI). Tuttavia, le banche in Italia rappresentano tuttora il canale principale di finanziamento delle PMI. Un rafforzamento del settore bancario, pertanto, garantisce la continuità di accesso al credito per le PMI. Nella fase di prima implementazione della riforma europea potrebbe aversi una contrazione dell'offerta di credito e tuttavia tale evenienza è stata oggetto di attenzione e di contro-intervento in altri ambiti di riforma (ad es. nell'introduzione del fattore di sostegno per le PMI nell'ambito della riforma CRR, anticipata durante la pandemia tramite il regolamento (EU) 2020/873, c.d. *CRR Quick-Fix*).

Si ricorda inoltre che fra le disposizioni del cd. "pacchetto bancario", cui fanno parte la direttiva e il regolamento oggetto di attuazione, vi è un'accentuata valorizzazione del principio di proporzionalità, attraverso una ridefinizione delle categorie di suddivisione delle banche e una diminuzione degli oneri per gli istituti di minore dimensione. Ciò dovrebbe comportare altresì un effettivo positivo sul corretto funzionamento del mercato del credito

bancario, sulla competitività delle banche di dimensioni minori rispetto ai grandi gruppi bancari e sulla competitività del Paese.

La riforma prevede, tra gli oneri informativi, comunicazioni destinate a rafforzare l'efficacia dell'azione di vigilanza e la tutela della stabilità finanziaria (es. dell'identità dei primi 20 azionisti in fase di costituzione della banca) e scambio di informazioni (con soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle banche, degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento).

La riforma è coerente col principio del rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Come illustrato *supra*, il contenuto delle disposizioni è necessitato dalla legge delega, dalla normativa in recepimento e dal quadro regolatorio di riferimento della normativa di livello sopranazionale.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

La vigilanza sul settore bancario e quindi l'attuazione dell'intervento regolatorio spetta alla Banca d'Italia, alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico, in base al quadro di ripartizione delle competenze previste in base alla normativa che ha istituito il Meccanismo di Vigilanza Unico. In parte la gestione degli oneri informativi coinvolgerà l'attuazione da parte dell'Autorità bancaria europea. È previsto il coinvolgimento della Banca d'Italia anche come autorità cui è delegata parte dell'attuazione della riforma con normativa secondaria.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio sarà operato dagli Stati membri e dalle relative autorità di vigilanza e risoluzione, nell'ambito della già collaudata attività di monitoraggio della solidità e buon funzionamento del settore bancario.

Le strutture governative vigilano, secondo le competenze di legge, sull'attuazione operata dalla Banca d'Italia.

Ad eventuali correttivi si provvederà ai sensi dell'art. 31, l. 24 dicembre 2012, n. 234.

La Commissione europea vigila sul rispetto dell'aderenza del recepimento nazionale agli obiettivi della direttiva.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

La riforma europea è stato oggetto di consultazione nell'ambito delle regole che assistono il procedimento di legiferazione europea. Nel luglio 2015 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sul possibile impatto del CRR e della CRD sul finanziamento bancario dell'economia dell'UE, con particolare attenzione al finanziamento delle PMI e delle

infrastrutture, e nel settembre 2015 ha avviato un invito a presentare contributi⁶ riguardante la normativa finanziaria dell'UE nel suo insieme. Le due iniziative intendevano raccogliere prove empiriche e indicazioni concrete concernenti i) le norme che incidono sulla capacità dell'economia di finanziarsi e di crescere, ii) gli oneri normativi superflui, iii) le interazioni, le incoerenze e le lacune delle norme e iv) le norme che hanno dato luogo a conseguenze indesiderate. Inoltre la Commissione ha raccolto i pareri delle parti interessate nel quadro di specifiche analisi effettuate sulle disposizioni che disciplinano la remunerazione⁷ e sulla proporzionalità delle norme del CRR e della CRD. Infine è stata avviata una consultazione pubblica nel contesto dello studio commissionato dalla Commissione per valutare l'impatto del CRR sul finanziamento dell'economia da parte delle banche⁸. Tutte le iniziative di cui sopra hanno dimostrato chiaramente la necessità di aggiornare e completare le norme vigenti al fine di i) ridurre ulteriormente i rischi nel settore bancario e in tal modo ridurre, in caso di crisi, la dipendenza dagli aiuti di Stato e dal denaro dei contribuenti e ii) rafforzare la capacità degli enti di finanziare adeguatamente l'economia.

Ai fini della definizione di norme di secondo livello, sono state effettuate consultazioni dalla Banca d'Italia, tenute in considerazione nel lavoro preparatorio per l'elaborazione dello schema di decreto. In particolare, sono state sottoposte a consultazione:

- modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, riguardante le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari (v. consultazione del 18 novembre 2020).
- modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, riguardante le disposizioni sul governo societario delle banche e dei gruppi bancari (v. consultazione del 24 dicembre 2020);
- modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, riguardante le disposizioni sulle riserve di capitale delle banche (v. consultazione del 28 aprile 2021).

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il provvedimento normativo è stato elaborato dagli uffici del Dipartimento del Tesoro aventi competenza relativa al sistema bancario e finanziario, in collaborazione con la Banca d'Italia e la Consob. Per il supporto alla definizione di questioni tecnico-interpretative si è assistito a una serie di workshop indetti dagli uffici della Commissione europea nel corso dell'anno 2020.

⁶ Cfr. http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/docs/consultation-document_en.pdf e http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/docs/consultation-document_en.pdf. L'invito a presentare contributi mirava a coprire l'intero spettro della regolamentazione in materia di servizi finanziari. La valutazione d'impatto affronta questioni limitate al solo settore bancario. Le questioni che interessano altri settori della legislazione finanziaria dell'UE saranno trattate separatamente.

⁷ Relazione della Commissione COM(2016)510 al Parlamento europeo e al Consiglio del 28 luglio 2016, Valutazione delle norme sulla remunerazione previste dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013.

⁸ La consultazione pubblica è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/index_en.htm. Per l'Italia, 7 risposte alla consultazione sono state presentate (da individui, imprese e associazioni di categoria).